



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

AVVISO PUBBLICO DI DEPOSITO

Art. 80 comma 2° Statuto Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la nota di trasmissione del 28/8 c.a prot. n. 44318 a firma del dirigente del Settore Politiche Attive di Sviluppo dott.ssa Santa Scommegna dello schema del "Piano del Commercio su Aree Pubbliche", approvato con delibera di G.C. n. 165 del 08/8/2014;
- Visto l'art. 80, comma 2° del vigente Statuto Comunale;
- Ritenuto provvedere in merito

AVVISA

la cittadinanza dell'avvenuto deposito dello schema del "Piano del Commercio su Aree Pubbliche" presso la Segreteria Generale di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi nonché della pubblicazione all'albo pretorio informatico, a decorrere dal 01 al 15 settembre 2014.

Durante il periodo di deposito chiunque abbia interesse può prenderne visione e produrre osservazioni e/o memorie in merito, indirizzate al Segretario Generale, presentandole all'ufficio protocollo del Palazzo di Città o inviando la pec a: segretario.generale@cert.comune.barletta.bt.it.

La consultazione può avvenire nelle ore di accesso al pubblico o accedendo al sito www.comune.barletta.bt.it. (tra le news) o all'albo pretorio informatico (elenco categorie – avvisi).

dalla Residenza Municipale, addì 29 agosto 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Porcelli

CITTA DI BARLETTA

SETTORE POLITICHE ATTIVE DI SVILUPPO

**PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

INDICE

PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I - NORME COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
- ART. 2 - DEFINIZIONI
- ART. 3 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
- ART. 4 - FORME DI VENDITA
- ART. 5 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE
- ART.6 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO "A"
- ART. 7 - PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A" ART. 8 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B"
- ART. 9 - PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "B"
- ART. 10- REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O SUBINGRESSO
- ART. 11 - CAMBIO DI RESIDENZA
- ART. 12 - POSTEGGI FUORI MERCATO
- ART. 13 - COMMERCIO ITINERANTE
- ART. 14-IMERCATI E LE FIERE
- ART. 15 - FIERE PROMOZIONALI
- ART. 16 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO, TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI
- ART. 17 - PRODUTTORI AGRICOLI
- ART. 18 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLE FIERE
- ART. 19 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI - SPUNTA
- ART. 20- REGISTRAZIONE E COMPUTO DELLE PRESENZE
- ART.21- MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEI MERCATI
- ART. 22 - SANZIONI
- ART. 23 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

TITOLO - II REGOLAMENTO DEI MERCATI

- ART. 24 – MERCATINI GIORNALIERI, MERCATO COPERTO E MERCATO SETTIMANALE (LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE)
- ART. 25 - ORARIO DEI MERCATI
- ART. 26 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
- ART. 27 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI
- ART. 28 - TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO
- ART. 29 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE
- ART. 30 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E COINCESSIONE DEL POSTEGGIO
- ART. 31 - PRODUTTORI AGRICOLI
- ART. 32 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI
- ART. 33 - MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI
- ART. 34 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI
- ART. 35 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- ART. 36 - MODALITÀ DI VENDITA

ART. 37 - SUBINGRESSO

ART. 38 - SANZIONI

TITOLO III- REGOLAMENTO DELLE FIERE

ARI. 39 - LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONI

ARI. 40 - ORARIO DELLE FIERE

ARI. 41 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

ART. 42 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI

ART. 43 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE

ART. 44 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

ART. 45 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI

ART. 46 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSA RELATIVA ALLA
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI
URBANI

ART. 47 - MODALITÀ DI VENDITA

ART. 48 - SANZIONI

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 49 - AREE PRIVATE

ART. 50 – AREE DEMANIALI

ART. 51 - GESTIONE DEI SERVIZI

ART. 52 - NORME IGIENICO - SANITARIE PER LA VENDITA DEI GENERI
ALIMENTARI

ART. 53 - ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA

ART. 54 - NORMA DI INDIRIZZO

ART. 55 – DISPOSIZIONI FINALI

Allegati:

- "Planimetrie dei mercatini rionali";
- "Planimetria del "Mercato settimanale del sabato";
- Elenco strade per il commercio itinerante.

CITTA' DI BARLETTA

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I

NORME COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ')

1. Il Comune di Barletta con l'adozione del presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche sul territorio comunale, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18, nonché della delibera di G.R. n. 568 del 28/03/13, e persegue le seguenti finalità:

- promuovere la modernizzazione del sistema distributivo su aree pubbliche e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie e forme di vendita;
- assicurare il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- garantire il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per i consumatori;
- assicurare la trasparenza e snellezza nell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento prevista dalla legge 241/90 e s.m.i.

2. Il presente regolamento costituisce, insieme alle Planimetrie, il "Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche" di cui all'art. 13 della Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18.

3. Il regolamento ha validità **quadriennale** e può essere aggiornato nelle sue parti entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

4. Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

5. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui al D. Lgs. n.228/2001.

6. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

ART. 2 (DEFINIZIONI)

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono:

per Legge Regionale, la Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 "Disciplina del commercio su aree pubbliche";

per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

per aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà

privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

per posteggio fuori mercato il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio di autorizzazione;

per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

per mercato in sede propria, il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito apposta per il commercio con configurazioni edilizie specifiche;

per mercato su strada, il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo sui quali si alterna con altre attività cittadine;

per costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;

per negozio mobile, noto anche come automarket, il mezzo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;

per banco mobile (o temporaneo), le attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed asportabili al termine dell'attività commerciale;

per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 114/1998;

per categorie merceologiche, le categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati di cui all' allegato A della Legge Regionale;

per fiera o mercato specializzato o tematico, la fiera o mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una categoria merceologica;

per fiera o sagra, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

per operatore con posteggio, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio;

per operatore itinerante, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante;

per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 114/1998;

per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'articolo 28 comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 114/1998;

per concessione, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato;

per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;

per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;

per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

per stagione un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a

sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio;

per produttori agricoli i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D. Lgs. n. 228 del 2001;

per spunta operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

per spuntista l'operatore che, non essendo titolare di concessione del posteggio, punta ad occupare, occasionalmente, un posto resosi libero per assenza dell'operatore concessionario o non assegnato;

ART. 3 (REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA')

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o da cooperative ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività commerciali di cui all'art 71 del D. Lgs n. 59/2010 e al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

2. E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

3. E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società da parte di un coadiutore, dipendente o socio.

ART. 4 (FORME DI VENDITA)

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi in aree riservate ai mercati dati in concessione per dieci anni;
- b) in posteggi isolati;
- c) in forma itinerante.

2. I titolari di autorizzazione e i produttori agricoli possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni dati in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

ART. 5 (OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE)

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.

2. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo, durante le attività di vendita, deve essere anche fornito di atto di delega del titolare e del titolo originale dell'autorizzazione.

3. L'operatore commerciale, inoltre:

- a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato su ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
- b) non può in nessun caso rifiutare di vendere, nella quantità

richiesta, la merce esposta al pubblico;

- c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

ART. 6 (AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO "A")

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione vale anche come atto di concessione del posteggio che ha validità di dodici anni e che non può essere ceduta se non con l'azienda. L'autorizzazione è rinnovabile nel rispetto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. nel rispetto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 568 del 28/03/13.

3. Per le autorizzazioni in mercati coperti e box è necessario apposito contratto pubblico dodicennale rinnovabile.

4. L'autorizzazione di TIPO A, oltre all'esercizio dell'attività con uso del posteggio assegnato, consente:

- a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
- b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale;
- c) l'esercizio su posteggi occasionalmente liberi ed assegnati a seguito di spunta.

5. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, può essere titolare di più di una autorizzazione, nel rispetto del documento allegato alla D.G.R. n. 568 del 28/03/13.

6. E' ammesso in capo a uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

ART. 7 (PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A")

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di TIPO A devono essere inoltrate al Comune sulla base delle indicazioni previste in apposito bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro *ampiezza* e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il Comune invia all'Assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di **sessanta giorni da essa**. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine **di novanta giorni**, decorsi i quali la stessa deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione, che vale quale contestuale concessione per ciascun posteggio libero, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 568 del 28/03/13;

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.

6. IL Comune predispone la graduatoria ed invita gli aventi titolo, in base all'ordine della stessa, al fine di scegliere i posteggi disponibili. I convocati impossibilitati a presentarsi per la scelta possono delegare un proprio rappresentante. I convocati o loro delegati che non si presentano nel giorno stabilito sono considerati assenti ed il posteggio è assegnato d'ufficio.

7. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

8. Sono escluse dall'applicazione delle procedure di cui al presente articolo le autorizzazioni relative: ai produttori agricoli, ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale **nei limiti del 5 per cento** dei posteggi del mercato, ai posteggi isolati o fuori mercato.

ART. 8 (AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B")

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di **TIPO B** possono essere rilasciate dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Allo stesso soggetto fisico o giuridico non può essere rilasciata più di una autorizzazione di TIPO B.

2. L'autorizzazione di TIPO B non ha limitazioni territoriali ed abilita:

- a) all'esercizio del commercio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle limitazioni previste da ciascun Comune per talune vie o aree e in determinati giorni ed orari;
- b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- d) alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

ART. 9 (PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "B")

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere inoltrata al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni.

2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- di essere in possesso dei requisiti morali ed eventualmente dei requisiti professionali;
- il settore o i settori merceologici per i quali richiede l'autorizzazione;

Alla domanda deve essere allegata la DIA sanitaria del veicolo ad utilizzarsi per il trasporto di prodotti alimentari.

3. In assenza di determinazioni della Giunta Regionale previste dal comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 18/2001, l'autorizzazione di TIPO B deve essere sempre concessa.

ART. 10 (REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O SUBINGRESSO)

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, della azienda commerciale comporta la reintestazione dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore od al nuovo proprietario, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui alle norme vigenti.

2. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente **all'autorizzazione di TIPO A**, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

3. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

4. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

5. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

6. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

7. Nel caso di presentazione al Comune di comunicazione di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente **all'autorizzazione di TIPO B**, il cessionario provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare la suddetta comunicazione sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Il Comune, se diverso dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione originaria, provvede alla trasmissione allo stesso del titolo originario per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di TIPO B quanto disposto ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

ART. 11 (CAMBIO DI RESIDENZA)

1. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di **TIPO A**, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

2. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di **TIPO B**, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

ART. 12 (POSTEGGI FUORI MERCATO)

1. Nel Comune di Barletta i posteggi fuori mercato per la **vendita di frutta secca, frutta esotica, olive e/o dolci confezionati** sono n. 07 e sono così distinti e posizionati:

- n. 1 posteggio in Piazza Castello all'altezza del civico 1;
- n. 2 posteggi in piazza Aldo Moro;
- n. 1 posteggio in via Straniero all'altezza del civico 59;
- n. 1 posteggio in via delle Belle Arti angolo via Barberini;
- n. 1 posteggio in via Achille Bruni (nei pressi dell'adiacente mercato);
- n. 1 posteggio in via Imbriani all'altezza del civico 20.

I suddetti posteggi hanno dimensione massima di mq 12 cadauno. Il commercio su tali posteggi è consentito solo durante le domeniche e nei giorni festivi. Il commercio su tali posteggi è consentito nelle ore stabilite in apposita Ordinanza Sindacale. L'autorizzazione di cui al presente comma è annuale.

2. Nel Comune di Barletta i posteggi fuori mercato per la **vendita di piante ornamentali, fruttifere, sementi ed attrezzature agricole** sono n. 06 e sono collocati nel tratto di strada che va da Piazza Aldo Moro a via Mura Spirito Santo.

Il commercio su tali posteggi è consentito con automezzi, tutti i mercoledì e i venerdì e nelle ore stabilite in apposita Ordinanza Sindacale.

L'autorizzazione di cui al presente comma è annuale.

3. Nel Comune di Barletta i posteggi fuori mercato per la **vendita stagionale di meloni e angurie** sono n. 06 e sono così distinti:

- n. 1 posteggio in Via Regina Margherita angolo via Della Repubblica;
- n. 1 posteggio in Via Cristoforo Colombo nei pressi dell'area di accesso al porto;
- n. 1 posteggio in Via Achille Bruni (nei pressi dell'adiacente mercato);
- n. 1 posteggio in Via Madonna della Croce angolo via Delle Belle Arti;
- n. 1 posteggio in Via Barberini angolo via Delle Belle Arti;
- n. 1 posteggio in Piazza 13 febbraio 1503 dal civico 8 al civico 10;

I suddetti posteggi hanno dimensione massima di mq 30 cadauno.

Il commercio su tali posteggi è consentito anche con automezzi, tutti i giorni e nelle ore stabilite in apposita Ordinanza Sindacale.

L'autorizzazione di cui al presente comma è stagionale.

4. Nel Comune di Barletta, in occasione del **Carnevale**, possono essere rilasciate massimo n. 3 autorizzazioni temporanee su C.so Vittorio Emanuele per la vendita di articoli di carnevale con espresso divieto di vendita di bombolette spray.

I suddetti posteggi hanno dimensione massima di mq. 15 cadauno.

Il commercio su tali posteggi è consentito solo di domenica e durante il giovedì grasso e nelle ore stabilite in apposita Ordinanza Sindacale.

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate sulla base del seguente ordine di priorità:

- riconferma dell'autorizzazione già assegnata;

- maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- ordine cronologico di presentazione della domanda.

6. Per motivi di pubblico interesse, i posteggi di cui ai precedenti commi potranno essere diversamente collocati anche nelle vicinanze dei siti come sopra definiti.

ART. 13 (COMMERCIO ITINERANTE)

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.

2. Fatta salva una diversa disposizione, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietata nel Centro Storico e nel Centro Urbano così come delimitato nell'elenco allegato.

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 300 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere, nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi, dalle scuole di ogni ordine e grado, dall'ospedale, dalle chiese e luoghi di culto.

4. E' assolutamente vietato vendere in forma itinerante i prodotti ittici.

5. Ai commercianti itineranti è fatto divieto di utilizzare altoparlanti o altri strumenti sonori per reclamizzare i prodotti posti in vendita.

6. Fatta salva diversa e specifica disposizione, l'attività del commercio itinerante potrà svolgersi esclusivamente nelle ore antimeridiane dei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

ART. 14 (I MERCATI E LE FIERE)

1. Ai mercati ed alle fiere si attribuisce il compito di completare e arricchire l'articolazione dell'offerta commerciale, di fungere da elemento di stimolo in termini di tensione concorrenziale, con particolare riguardo al livello dei prezzi.

2. Lo svolgimento dei mercati e delle fiere è disciplinato da apposite norme riportate nei successivi Titoli II e III.

3. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento dei mercati e delle fiere con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

ART. 15 (FIERE PROMOZIONALI)

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si

svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare il centro storico o altre aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

2. Il Comune favorisce lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma precedente promosse da pro-loco, altre istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.

3. Il Comune ha facoltà di indire in via sperimentale fiere promozionali, sentito il parere delle locali organizzazioni dei commercianti e dei consumatori, che deve essere espresso nei termini indicati dall'ufficio.

4. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel registro delle imprese ed eventualmente, qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali (hobbysti).

5. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento.

6. Il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio della fiera promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e categoria merceologica, formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 568 del 28/03/13;

7. Il bando di cui al precedente comma 6, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed opportunamente pubblicizzato nonché comunicato alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera Promozionale. Nel caso di prima edizione della fiera promozionale, i suddetti termini possono essere ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate.

8. Gli orari di vendita nelle fiere promozionali sono stabiliti con apposita Ordinanza Sindacale.

9. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le modalità atte a contemperare lo svolgimento delle fiere promozionali con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

10. E' ammesso l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione alla azienda di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria degli operatori, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.

11. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune al rilascio delle concessioni agli operatori.

12. Le norme del presente articolo non si applicano alle manifestazioni a carattere culturale, religioso, politico, benefico e similari. In tali occasioni è soggetta esclusivamente al rispetto delle norme igienico sanitarie l'attività di vendita dei beni e prodotti attinenti la manifestazione stessa, nonché la somministrazione di alimenti e bevande, purché curata direttamente dai promotori dell'iniziativa.

ART. 16 (CONCESSIONE DEL POSTEGGIO,TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI)

1. La concessione del posteggio nei mercati ha validità di dodici anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa raccolta rifiuti solidi urbani che sono determinate sulla base di disposizioni legislative e regolamenti comunali vigenti.

ART. 17 (PRODUTTORI AGRICOLI)

1. L'assegnazione nei mercati dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita dei prodotti di propria produzione comporta il rilascio di una concessione che è dodicennale.

2. Nel caso di disponibilità di posteggi da riservare ai produttori agricoli si provvederà alla pubblicazione di apposito bando.

3. La concessione dei posteggi è effettuata in base ai criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 568 del 28/03/13 nonché in base all'anzianità dell'attività con riferimento alla autorizzazione di cui alla L. n. 56/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività di cui al D. Lgs. n.228/2001.

4. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.

5. E' motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio la perdita di qualifica di produttore agricolo e il mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare.

6. Nell'esercizio dell'attività di vendita, i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

ART. 18 (RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLE FIERE)

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata.

2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.

3. E' concessa la facoltà di richiedere in una sola domanda la partecipazione a più o tutte le fiere tenute nel Comune.

4. Nella stessa istanza l'operatore può chiedere l'assegnazione d'ufficio del posteggio ottenuto nell'anno precedente, che sarà concesso nel caso in cui il posteggio occupato nell'anno precedente risulti assegnato secondo i criteri di cui al successivo comma 5.

5. Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 568 del 28/03/13 nonché dall'ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

6. Qualora i posteggi delle fiere sono divisi per merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

7. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

8. Gli operatori che intendono opporsi hanno a disposizione sette giorni, a partire dalla data di affissione, per formulare motivata richiesta di revisione della graduatoria al Dirigente responsabile, che, nel caso, provvede a formulare la graduatoria definitiva.

9. Sulla base della graduatoria definitiva il Comune provvede alla assegnazione del posteggio agli operatori che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 4.

10. Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria definitiva e lo svolgimento della fiera gli operatori che non si sono avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 4, sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili.

11. La concessione di posteggio o l'assegnazione temporanea, di cui al successivo comma 3 dell'art. 19, non può essere rilasciata a coloro che abbiano commesso violazioni di particolare gravità nell'ambito delle manifestazioni fieristiche tenute nel comune negli ultimi tre anni.

ART. 19 (ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI- SPUNTA)

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:

- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

2. Non si dà luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

3. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
- inserimento degli altri operatori presenti, secondo i seguenti criteri:
 - anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.

ART. 20 (REGISTRAZIONE E COMPUTO DELLE PRESENZE)

1. A cura degli operatori della Polizia Municipale sarà tenuto un registro per

ogni mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio (SPUNTISTI).

2. A cura degli operatori della Polizia Municipale sarà tenuto un registro per ogni fiera. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio. Gli operatori non assegnatari saranno riportati presenti, solo se in quel giorno avranno occupato un posteggio.

3. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

4. Qualora l'operatore assegnatario del posteggio temporaneo di cui al precedente art. 19, sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

ART. 21 (MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI DEI MERCATI)

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati nei mercati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.

2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli ambulanti interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto della affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato.

3. Sono autorizzabili scambi di posteggi fra operatori.

4. Espletate tali procedure, si dà avvio al procedimento per l'assegnazione del posteggio come stabilito al precedente art. 6.

5. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori.

ART. 22 (SANZIONI)

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa o assegnato in spunta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,00 euro a €.15.493,00 prevista dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 114/1998, e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare sfornito di delega dello stesso titolare e/o e del titolo originale dell'autorizzazione, come disposto all'articolo 4, comma 5 della legge regionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.2.582,00 a €.15.493,00 prevista dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 114/1998 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

3. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro prevista dall'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 114/1998.

4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 euro a 1.549,00 euro:

- a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli 7 e 8, comma 6 della Legge Regionale;
- b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 7, comma 6 e all'articolo 8, comma 5 della Legge Regionale;
- c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'articolo 8, comma 3 della Legge Regionale, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto;
- d) l'operatore in forma itinerante che esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge Regionale;
- e) l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'articolo 23, comma 3 della Legge Regionale;
- f) l'operatore che non esibisce, a richiesta per il controllo da parte delle autorità competenti, l'autorizzazione in originale di tipo "A" e/o di tipo "B", sul posto ove esercita il commercio su area pubblica.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4 e nell'ari. 29 del Decreto Legislativo 114/98, le violazioni delle presenti norme e dei regolamenti dei mercati e fiere, di cui ai successivi Titoli, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 516,00 euro a 3.098,00 euro.

6. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'ari. 29 del Decreto Legislativo 114/98, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

7. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi 1.000 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

8. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/81, n. 689 e successive variazioni ed integrazioni.

9. Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie. Spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlate procedure esecutive.

10. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 80,00 ad €. 500,00

ART. 23 (REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE)

1. L'autorizzazione viene revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo N. 59/2010.
 - b) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
 - d) nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi o qualora il posteggio venga utilizzato per un numero di giornate inferiore ai due terzi di quelle consentite nell'anno solare, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare. Non sono computati ai fini della revoca i periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante che, nel momento del subentro, non possiede i requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione.
2. Il Comune, avuta notizia di uno dei motivi di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.
3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui all'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo N. 114/98, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. La sospensione è disposta dal Comune con separato provvedimento.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 vengono applicate anche nei casi in cui le violazioni siano commesse da operatori autorizzati in altri Comuni.

TITOLO II REGOLAMENTO DEI MERCATI

ART. 24 MERCATI GIORNALIERI, MERCATO COPERTO E MERCATO SETTIMANALE (LOCALIZZAZIONI E CONFIGURAZIONI)

1. Nel territorio del Comune di Barletta i mercati giornalieri sono così articolati:

- **Mercatino di Borgovilla.** Il mercatino è situato in un'area esclusiva e delimitata che insiste sulla Via Buonarroti dotata di servizi igienici con un totale di posteggi di **n. 28** di cui: n. 8 posteggi non alimentari denominati MV; n. 20 posteggi alimentari così denominati: n. 11 FR (frutta e verdura) n. 2 CI (commercio ittico) n. 4 PA (produttore agricolo) e n. 3 AL (alimentari). L'area complessiva utilizzata è di mq. 700.

- **Mercatino Medaglie d'oro.** Il mercatino è situato tra le vie Vitrani e Chieffi ed ha un totale di posteggi di **n. 32** di cui n. 9 posteggi non alimentari e n. 23 posteggi alimentari così suddivisi: n. 1 automarket; n. 5 frutta e verdura; n. 2 commercio ittico; n. 6 produttori ittici; n. 9 produttori agricoli. L'area complessiva utilizzata è di mq. 750.

- **Mercatino di Piazza Di Vittorio.** Il mercatino prende il nome dalla Piazza Divittorio dove insiste ed ha un totale di posteggi di **n. 72** di cui: n. 21 posteggi non alimentari denominati MV; n. 51 posteggi alimentari denominati n. 24 FR (frutta e verdura) n. 7 CI (commercio ittico) n. 4 PI (produttore ittico) n. 9 PA (produttore agricolo) n. 7 chioschi di cui n. 21 settore non alimentare. L'area complessiva utilizzata è di mq. 1.500.

- **Mercato coperto Achille Bruni** insiste tra Via Achille Bruni e Via G. Calò.

Il mercato è costituito da n. 17 locali con accesso dall'esterno e n. 11 postazioni interne con attività solo del settore alimentare.

2. Le "Planimetrie con indicazione dei posteggi dei mercatini giornalieri" riportano le aree utilizzate per ogni singolo mercatino in ogni giorno della settimana, numero, collocazione e dimensioni dei posteggi e le categorie merceologiche attualmente esitate alla vendita.

3. Nel territorio del Comune di Barletta **Il Mercato settimanale** per la vendita dei prodotti non alimentari ed alimentari si svolge nella giornata del **sabato** ed occupa un'area di circa mq 11.500 che insiste tra le vie: Via Giovanni XXIII, Via Achille Bruni e Via Canosa ed ha un totale di posteggi di **n. 392** di cui n. 68 settore alimentare e n. 324 settore non alimentare.

4. La planimetria del "Mercato settimanale del sabato" riporta le aree pubbliche utilizzate, numero, collocazione e dimensioni dei posteggi e le categorie merceologiche attualmente esitate alla vendita.

5. Nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato settimanale ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso deve essere anticipato al giorno precedente, se quest'ultimo è anche festivo il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo, salvo disposizioni diverse assunte con Ordinanza Sindacale.

6. Il diritto a vendere articoli diversi, conseguito da operatori attualmente autorizzati, decade nel caso di cessazione della attività degli stessi, anche nel caso di cessione di azienda o ramo di azienda.

7. Nei mercatini giornalieri, di cui al precedente comma 1, non è consentita la trasformazione del titolo autorizzativo da settore alimentare a settore non alimentare, anche in caso di cessione di azienda o ramo di azienda.

ART. 25 (ORARI DEI MERCATI)

1. Gli orari dei mercati sono stabiliti dal Sindaco a norma dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con apposita Ordinanza.

2. Salvo che per diversa disposizione del Sindaco, le operazioni di montaggio delle attrezzature dovranno essere eseguite non prima di un'ora dell'inizio delle attività di vendita ed entro e non oltre un'ora dopo, mentre le operazioni di smontaggio dovranno essere eseguite a partire dall'orario di cessazione delle attività di vendita ed entro e non oltre un'ora dopo.

3. Non è permesso sgombrare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

4. Su richiesta degli operatori dei mercati giornalieri, formulata tramite le associazioni locali di categoria, potrà essere consentita la vendita in orario pomeridiano e serale in giorni prefestivi o altre particolari occasioni.

ART. 26 (SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA)

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.

3. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.

4. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni, di negozi e di passi carrabili.

6. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

ART. 27 (CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI)

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

ART. 28 (TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO)

1. Presso il SUAP del Comune deve essere tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, il SUAP ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dei documenti di cui al comma precedente.

ART. 29 (REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE)

1. A cura degli operatori della Polizia Municipale sarà tenuto il registro del mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio (spuntisti).

2. Gli abituali frequentatori saranno riportati se presenti all'ora di inizio delle vendite, anche se in quel giorno non avranno occupato nessun posteggio.

ART. 30 (DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. Le concessioni dei posteggi presso i mercati agli operatori commerciali sono rilasciate in base alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

ART. 31 (PRODUTTORI AGRICOLI)

1. Le modalità di assegnazione nei mercati della concessione di posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita dei prodotti di propria produzione sono regolamentate da quanto previsto dal precedente art. 17.

ART. 32 (ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI)

1. I concessionari dei posteggi non presenti all'ora di inizio delle vendite non potranno più accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi, di cui al precedente comma 1, o in attesa di assegnazione è effettuata dal personale addetto alla vigilanza di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:

- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

3. Gli operatori commerciali che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporanei:

- devono essere presenti, all'ora di inizio delle vendite, nelle aree appositamente indicate dal Comune;
- non possono accedere alle aree mercatali senza il preventivo assenso del personale di vigilanza.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 4 comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 5 del precedente art. 21, oltre all'allontanamento, per la giornata, dell'operatore dal mercato.

ART. 33 (MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI)

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.

2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli ambulanti interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto della affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato.

3. Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente articolo, non sono autorizzati scambi di posteggi fra operatori.

4. Espletate tali procedure, si dà avvio al procedimento per all'assegnazione del posteggio come stabilito al precedente art. 7.

5. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori.

ART. 34 (CONCESSIONE DEL POSTEGGIO, TASSA RELATIVA ALLA

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI)

1. Le concessioni di posteggio nei mercati sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa raccolta rifiuti solidi urbani che sono determinate sulla base di disposizioni legislative e regolamenti comunali vigenti.

ART. 35 (REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. La concessione del posteggio presso i mercati è revocata al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare. Non sono computati ai fini della revoca i periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante che, nel momento del subentro, non possiede i requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione;
- per rinuncia alla concessione del posteggio.

ART. 36 (MODALITÀ DI VENDITA)

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- a) occupare solamente l'area data in concessione;
- b) esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti; asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere;
- c) non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- d) non accendere fuochi all'interno del mercato;
- e) non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- f) non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
- g) osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- h) non introdurre cani o altri animali nel mercato;
- i) di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

ART. 37 (SUBINGRESSO)

1. Il subingresso nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante.

ART. 38 (SANZIONI)

1. Le violazioni alle norme contenute nel regolamento dei mercati sono punite con l'applicazione della sanzione di cui al precedente art. 22.

TITOLO III REGOLAMENTO DELLE FIERE

ART. 39 (LOCALIZZAZIONI E CONFIGURAZIONI)

1. Nel territorio del Comune di Barletta si svolgono **fiere** in occasione di festività religiose che vengono di seguito riportate:

Festa Patronale. La fiera si svolge durante i festeggiamenti dei Santi Patroni in occasione della festa patronale. Con delibera di C.C. n. 38 del 20.05.2003 è stato stabilito che, in via sperimentale, la fiera fosse trasferita dal centro cittadino in area delimitata dalle seguenti vie: Via Mura del Carmine, Piazza Marina, Via Musa San Cataldo, Via Vescovo di Canne.

Con successive Ordinanze Sindacali l'area destinata a tale fiera è delimitata dalle seguenti vie: Via Ferdinando Cafiero, Piazza Marina, Via Mura San Cataldo, Via Vescovo di Canne, Piazza Castello e Via Cavour.

Il totale dei posteggi è di n. 174, di cui n. 20 del settore alimentare e n. 154 del settore non alimentare.

Festa di Santa Lucia. La fiera si svolge durante i festeggiamenti di Santa Lucia. L'area interessata da questa fiera insiste su via Cavour. Il totale dei posteggi è di n. 77, di cui n. 22 settore alimentare e n. 55 settore non alimentare.

Festa di Santa Rita. La fiera si svolge durante i festeggiamenti di Santa Rita. L'area interessata da questa fiera insiste su Via Regina Margherita, nei pressi della chiesa di San Benedetto. Il totale dei posteggi è di n. 13, di cui n. 4 settore alimentare e n. 9 settore non alimentare.

Festa di S. Antonio. La fiera si svolge durante i festeggiamenti di Sant'Antonio. L'area interessata da questa fiera insiste su Via Vitrani, nei pressi della chiesa del Buon Pastore. Il totale dei posteggi è di n. 15, di cui n. 5 settore alimentare e n. 10 settore non alimentare.

Festa di S. Francesco. La fiera si svolge durante i festeggiamenti di San Francesco. L'area interessata da questa fiera insiste su Via Milano, nei pressi della chiesa dell'Immacolata. Il totale dei posteggi è di n. 13, di cui n. 4 settore alimentare e n. 9 settore non alimentare.

Festa di San Ruggiero. La fiera si svolge durante i festeggiamenti di San Ruggiero. L'area interessata da questa fiera insiste su parte di Piazza Plebiscito e Via Cialdini, nei pressi del Convento di San Ruggiero. Il totale dei posteggi è di n. 14, di cui n. 5 settore alimentare e n. 9 settore non alimentare.

Festa dei Santi Medici. La fiera si svolge durante i festeggiamenti dei Santi Medici. L'area interessata da questa fiera insiste su Via Petrarca, nei pressi della chiesa del S.S. Crocifisso. Il totale dei posteggi è di n. 8, di cui n. 3 settore alimentare e n. 5 settore non alimentare.

Festa di San Filippo. La fiera si svolge durante i festeggiamenti di San Filippo. L'area interessata da questa fiera insiste su Via Mons. Dimiccoli, nei pressi della chiesa di San Filippo Neri. Il totale dei posteggi è di n. 5, di cui n. 2 settore alimentare e n. 3 non alimentare.

Festa Cuore Immacolato. La fiera si svolge durante i festeggiamenti del Cuore Immacolato. L'area interessata da questa fiera insiste su Via Barberini, nei pressi della chiesa del Cuore Immacolato. Il totale dei

posteggi è di n. 10, di cui n. 5 settore alimentare e n. 5 non alimentare.

2. La Polizia Municipale, tenendo conto del regolare svolgimento di tutte le particolari iniziative di volta in volta programmate nell'area in occasione delle festività, provvede alla esatta collocazione dei posteggi ed al dimensionamento degli stessi.

ART. 40 (ORARIO DELLE FIERE)

1. Gli orari delle fiere sono stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza.

2. Salvo che per diversa disposizione del Sindaco, le operazioni di montaggio delle attrezzature dovranno essere eseguite non prima di un'ora dell'inizio delle attività di vendita. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

3. Non è permesso sgombrare il posteggio nell'area destinata alle fiere prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART. 41 (SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA)

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.

3. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.

4. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

6. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

ART. 42 (CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI)

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

ART. 43 (REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE)

1. A cura degli operatori della Polizia Municipale sarà tenuto il registro

della fiera. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio.

2. Gli operatori non assegnatari saranno riportati presenti, solo se in quel giorno avranno occupato un posteggio.

ART. 44 (ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI)

1. Le concessioni dei posteggi presso le fiere sono rilasciate in base alle disposizioni di cui al precedente art. 18.

ART. 45 (ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI)

1. L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi nelle fiere, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
- inserimento degli altri operatori presenti, secondo i seguenti criteri:
 - anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
 - soggetti portatori di handicap.

2. Gli operatori commerciali che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporanei:

devono essere presenti, all'ora di inizio della fiera, nelle aree appositamente indicate dal Comune;

- non possono accedere alle aree della fiera senza il preventivo assenso del personale di vigilanza.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 2 comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 5 del precedente art. 21, oltre all'allontanamento dell'operatore dalla fiera.

ART. 46 (CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO)

1. La concessione del posteggio nella fiera ha validità solo per i giorni di svolgimento della stessa.

2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 47 (MODALITÀ DI VENDITA)

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno della fiera;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine della fiera;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nella fiera;

- di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

ART. 48 (SANZIONI)

1. Le violazioni alle norme contenute nel regolamento delle fiere sono punite con l'applicazione della sanzione di cui al precedente art. 22.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 49 (AREE PRIVATE)

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata per lo svolgimento di un mercato o di una fiera, essa può essere inserita tra le aree destinate a tale attività.

2. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali stabilite dalla legge regionale.

3. Nel caso in cui al precedente comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.

ART. 50 (AREE DEMANIALI E MARITTIME)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti è consentita ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche solo previo permesso dell'autorità marittima competente e alle condizioni da essa previste.

2. Nel Comune di Barletta è consentito rilasciare autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche e somministrazione di alimenti e bevande per un numero massimo di 03 (tre) posteggi, salvo disposizioni diverse assunte nel piano delle coste, solo sulla litoranea "Pietro Paolo Mennea", previa concessione demaniale e alle condizioni da essa previste.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo vengono rilasciate in via prioritaria ai titolari di precedenti concessioni in tali posteggi.

ART. 51 (GESTIONE DEI SERVIZI)

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'attività istituzionale e la erogazione dei servizi.

2. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati il Comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria, loro società di Servizi e Centri di Assistenza Tecnica, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione della iniziativa.

3. Nel caso di cui al precedente comma 2, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune per il rilascio delle autorizzazioni.

ART. 52 (NORME IGIENICO - SANITARIE PER LA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI)

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria e/o di ogni altra autorità prevista dalla normativa vigente.
2. Le aree pubbliche e le attrezzature di vendita devono possedere le caratteristiche previste dalle normative igienico-sanitarie vigenti.

ART.53 (ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA)

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dal SUAP per l'attività istruttoria ed esecutiva, salvo diversa disposizione organizzativa eventualmente introdotta.
2. L'attività di vigilanza è affidata alla Polizia Municipale.

ART. 54 (NORMA DI INDIRIZZO)

1. Al fine di migliorare l'offerta del commercio su aree pubbliche nel Comune di Barletta e nel rispetto:
delle esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori;
delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;
delle esigenze di natura igienico sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria;
della necessità di dotare l'area di servizi igienici in proporzione al numero dei posteggi e all'afflusso dell'utenza;
della dimensione complessiva degli spazi a disposizione in relazione all'obiettivo di conseguire almeno la dimensione minima di mq. 32 per posteggio;
preso atto del vigente PRG si rinvia al redigendo **PUG e/o ad eventuali programmi complessi per:**
 - a) la individuazione di un'area esclusiva da attrezzare a servizio del quartiere Medaglie D'Oro con superficie minima di mq. 750 per consentire il trasferimento del mercatino di Via Medaglie d'oro;
 - b) la individuazione di un'area esclusiva da attrezzare a servizio del quartiere Sette Frati con superficie minima di mq. 1.000 al fine di attuare un progetto di miglioramento del mercatino di Piazza Divittorio.
2. Per migliorare l'offerta nella zona in espansione (Zona 167) si rimanda ad un progetto finalizzato all'ampliamento dimensionale del Mercatino di Borgovilla che preveda in linea di massima:
 - a) l'abbattimento del restante rudere adiacente il mercatino;
 - b) la recinzione e pavimentazione dell'area mercatale;
 - c) la realizzazione di pensiline di copertura
 - d) l'adeguamento dei servizi igienici e la realizzazione di ripostigli per il deposito di attrezzature degli operatori.
3. Per migliorare l'assetto attuale del **Mercato settimanale** dovrà essere realizzato un progetto di ristrutturazione che, fatto salvo il numero dei posteggi di cui all'art. 24 comma 3 del presente regolamento, preveda

l'utilizzo di aree attualmente non utilizzate quali via Giovanni XXIII e Via Calò.

4. Per migliorare l'assetto della **fiera della Festa Patronale**, dovrà essere realizzato un progetto che, fatto salvo il numero di posteggi di cui all'art. 39 del presente regolamento, preveda il trasferimento della stessa lungo la Via Ferdinando Cafiero (retro castello).
5. Per migliorare l'assetto della **fiera di Santa Lucia**, dovrà essere realizzato un progetto che, fatto salvo il numero di posteggi di cui all'art. 39 del presente regolamento, preveda il trasferimento della stessa lungo la Via Carlo V D'Asburgo.

ART. 55 (DISPOSIZIONI FINALI)

1. Il presente regolamento si adegua alle norme legislative e regolamentari adottate in forma automatica per quanto riguarda le parti non sostanziali.
2. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.